

DELIBERA N. 46/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' EMMECIUNO SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE "VIDEO STAR")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO
A ALLA DELIBERA N. 353 /11/CONS, IN RELAZIONE AL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività*

televisive”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 23 giugno 2011, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 06/07/2011, Serie Generale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media n. 01/13/DISM in data 15 gennaio 2013, notificato in data 23 gennaio 2013, con il quale è stata contestata alla Società Emmeციuno srl, con sede legale in Crema, Via Carlo Urbino n.11, (p.iva 01227480199), autorizzata alla diffusione del programma televisivo in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale “Video Star”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo di una accertata inintelligibilità per la scarsa qualità dell’audio delle registrazioni dei programmi, diffusi dalle ore 00:00:00 del giorno 17 agosto 2012 alle ore 24:00:00 del giorno 18 agosto 2012, costituenti l’archivio magnetico, e dell’assenza dello stesso sulle copie fornite ai militari della Guardia di Finanza che in data 9 novembre 2012 hanno compiuto un accesso presso la sede ai fini ispettivi;

VISTA la nota pervenuta in data 20 febbraio 2013, prot. n. 0009819, con la quale la Società nel presentare scritti difensivi riconosce la scarsa qualità dell’audio nelle registrazioni costituenti l’archivio magnetico e l’assenza dello stesso nelle copie acquisite dalla Guardia di Finanza, al cui rilascio l’emittente asserisce di non essere obbligata a provvedervi, con aggravio di parte, come previsto dalla delibera 220/08/CONS. Eccepisce, inoltre, la nullità delle operazioni riferite alla visita ispettiva, in quanto compiute in assenza di consegna della “*carta dei diritti*” allegata alla delibera consiliare citata;

PRESO ATTO che la Società non ha richiesto di essere convocata in audizione;

CONSIDERATO, in via preliminare, che questa Autorità in forza della legge 14 novembre 1995, n. 481, esercita i poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione

della documentazione e delle notizie utili con avvalimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, della Guardia di Finanza che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, per l'espletamento dei compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria, come previsto dall'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 1999, con il quale viene istituito il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTO il "Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza", sottoscritto in data 15 luglio 2002;

PRESO ATTO, pertanto, che in base alla menzionata normativa regolamentare la Guardia di Finanza risulta agire in piena autonomia e con i poteri conferiti dalle leggi citate, e non rientra tra i soggetti previsti nella delibera 220/08/CONS, la quale fa riferimento al personale dipendente dell'Autorità, con incarico di funzioni ispettive (che può espletare l'attività in oggetto anche in collaborazione con la Guardia di Finanza) cui è riservato il rispetto delle disposizioni ivi contemplate con il dovere di partecipare alla parte la procedura per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza a mezzo di consegna della "carta dei diritti", allegata;

CONSIDERATO che in sede di visita ispettiva effettuata dai militari in data 9 novembre 2012, la parte, resa partecipe della inintelligibilità dei supporti magnetici, ha escluso la propria responsabilità riferendo la questione a disguidi tecnici di impossibile immediata soluzione. Nelle memorie giustificative la parte non assicura di aver risolto i problemi tecnici ostativi per un corretto svolgimento dell'attività di registrazione dei supporti magnetici;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la costante e corretta conservazione trimestrale dei supporti magnetici relativi ai programmi diffusi;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, lett. l) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 e successive modifiche e integrazioni, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i

tre mesi successivi alla data della loro trasmissione e che la violazione di siffatto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, commi 1, lettera d), e comma 2, lett.b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo Unico della radiotelevisione", secondo il procedimento in essi previsto;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale; in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore al fine di consentire l'esercizio della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: dalla documentazione in atti non risulta che l'emittente abbia assunto alcuna iniziativa in tal senso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Emmeciuno srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Emmeciuno srl, con sede legale in Crema, Via Carlo Urbino n.11, (p.iva 01227480199), autorizzata alla diffusione del programma televisivo in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale "Video Star", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società Emmeciuno srl, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 46/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 46/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani